

Memorandum d'intesa

tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Ghana sulla cooperazione bilaterale in materia d'istruzione nell'invio e nel finanziamento di personale per il Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC)

Concluso il 18 luglio 2012

Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 settembre 2012

*Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Ghana,
in seguito «le Parti»,*

tenendo conto dell'esigenza di contribuire, nello spirito dello Statuto delle Nazioni Unite², al rafforzamento della pace, della fiducia e della stabilità nel mondo,

sottolineando la necessità di sostenere la creazione di capacità regionali e istituzioni formative nell'ambito delle operazioni di promovimento della pace (prevenzione dei conflitti, mantenimento della pace, sviluppo della pace ecc.) in Africa e altrove,

conformemente alle pertinenti legislazioni nazionali delle Parti e ai loro obblighi internazionali,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai fini del presente memorandum d'intesa si applicano le definizioni seguenti:

- a) *«Parte ricevente»*: la Repubblica del Ghana;
- b) *«Parte d'invio»*: la Confederazione Svizzera;
- c) *«personale della Parte d'invio»*: il personale militare e civile della Parte d'invio che partecipa ad attività della cooperazione bilaterale in materia d'istruzione presso il KAIPTC, nonché le persone a suo carico.

Art. 2

1. Scopo del presente memorandum d'intesa è definire le condizioni e le forme della cooperazione bilaterale in materia d'istruzione a favore del KAIPTC nonché stabilire lo statuto giuridico del personale militare e del personale civile interessati – come pure delle persone a loro carico – inviati dalla Parte d'invio al KAIPTC.

RS 0.512.136.31

¹ Dal testo originale tedesco (AS 2012 5849).

² RS 0.120

2. Il presente memorandum d'intesa non si applica per la pianificazione, la preparazione e lo svolgimento di operazioni di combattimento o di altre operazioni militari delle Parti.

Art. 3

Per l'attuazione del presente accordo sono competenti le seguenti autorità, di seguito denominate «autorità competenti»:

- nel caso della Repubblica del Ghana, il Ministero della difesa/KAIPTC; e
- nel caso della Confederazione Svizzera, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Art. 4

1. Nel quadro del presente memorandum d'intesa la Parte d'invio può contribuire alle attività del KAIPTC mediante l'invio di personale militare o civile su richiesta del KAIPTC per sostenere le attività d'istruzione presso il KAIPTC in posizioni concordate tra le autorità competenti.

2. Con il consenso delle autorità competenti è possibile fornire altre forme di contributi alle attività del KAIPTC.

Art. 5

Il personale della Parte d'invio gode dei privilegi e delle immunità che la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961³ sulle relazioni diplomatiche stabilisce per i rappresentanti diplomatici.

Art. 6

1. La Parte ricevente garantisce i presupposti amministrativi necessari per il soggiorno del personale della Parte d'invio sul proprio territorio, compresi le autorizzazioni, le ammissioni, i documenti d'identità ecc. Essa sostiene il personale in tutte le questioni amministrative e tecniche.

2. Durante il soggiorno sul territorio della Parte ricevente, il personale della Parte d'invio è autorizzato a indossare l'uniforme conformemente alle disposizioni e alle prescrizioni della Parte d'invio.

Art. 7

1. Il personale della Parte d'invio è sotto il comando dell'autorità competente della Parte d'invio, ma è tuttavia tenuto a rispettare le prescrizioni della Parte ricevente.

2. Il personale della Parte d'invio è assegnato al comandante del KAIPTC. Il comandante può, se necessario, delegare ulteriormente l'assegnazione.

³ RS 0.191.01

3. La Parte d'invio ritira, su richiesta scritta della Parte ricevente, un membro del personale della Parte d'invio in caso di grave incompetenza, incapacità ad adempiere gli obblighi assegnati nonché in presenza di motivi che, secondo il principio della buona fede, impediscono alla Parte ricevente di continuare ad avvalersi dei servizi di detto membro.

Art. 8

1. La Parte ricevente è responsabile delle attività del KAIPTC per quanto concerne il presente memorandum d'intesa.
2. Le Parti convengono reciprocamente di rinunciare a rivendicazioni che riguardino lesioni a persone oppure danni a beni e installazioni dell'altra Parte risultanti dall'applicazione del presente memorandum d'intesa.
3. Qualunque rivendicazione extracontrattuale di terzi risultante da azioni o omissioni del personale della Parte d'invio nell'esercizio dei propri obblighi di servizio previsti dal presente memorandum d'intesa, è ricevuta, trattata e liquidata conformemente alla legislazione della Parte sul cui territorio è stata fatta valere. Tale Parte è tenuta a rimborsare in un primo momento a proprie spese eventuali indennità agli aventi diritto. In caso di intenzionalità o negligenza grave del personale della Parte d'invio, quest'ultima rimborsa tali costi, mentre in tutti gli altri casi entrambe le Parti giungono a una soluzione di comune accordo.

Art. 9

1. La Parte ricevente adotta tutte le misure necessarie atte a garantire la sicurezza nonché a prevenire e a reprimere qualsivoglia atto illecito contro il personale della Parte d'invio e la proprietà di quest'ultimo.
2. Nel quadro della legislazione nazionale della Parte ricevente, il personale della Parte d'invio coopera nelle sue attività quotidiane con le autorità competenti della Parte ricevente.

Art. 10

Il personale della Parte d'invio non è armato.

Art. 11

1. La Parte d'invio non invia sul territorio della Parte ricevente personale che non dispone di una copertura assicurativa sufficiente.
2. La Parte ricevente fornisce al personale della Parte d'invio cure mediche e odontoiatriche della stessa entità e dello stesso livello qualitativo di quelle fornite al personale militare e civile della Parte ricevente.
3. L'assistenza medica d'urgenza al personale della Parte d'invio è fornita gratuitamente dalla Parte ricevente. Su richiesta della Parte d'invio, la Parte ricevente prov-

vede a fornire o dispone cure ai pazienti e il loro trasporto in installazioni mediche. In tal caso la Parte d'invio assume tutti i relativi costi.

Art. 12

1. Sempre che non sia convenuto diversamente o non sia stabilito diversamente ai capoversi 2 e 3 del presente articolo, le Parti assumono i propri costi risultanti da attività connesse con l'attuazione del presente memorandum d'intesa.
2. Sempre che non sia convenuto diversamente, i costi per manifestazioni di carattere ufficiale e di rappresentanza in relazione con le attività della Parte ricevente, approvate dal comandante del KAIPTC o da un rappresentante da lui autorizzato, sono assunti dalla Parte ricevente.
3. I costi risultanti da azioni del personale della Parte d'invio nell'esercizio degli obblighi di servizio per il KAIPTC, approvati dal comandante del KAIPTC o da un rappresentante da lui autorizzato e non già coperti dalla Parte d'invio, sono assunti dalla Parte ricevente o dal KAIPTC.

Art. 13

Ai fini del presente memorandum d'intesa il personale della Parte d'invio ottiene l'accesso a installazioni militari e ad altre installazioni della Parte ricevente conformemente alla propria legislazione.

Art. 14

Se necessario per la valutazione, il coordinamento o la pianificazione di attività nel quadro del presente memorandum d'intesa, le autorità competenti svolgono incontri e consultazioni.

Art. 15

Divergenze e controversie tra le Parti concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente memorandum d'intesa sono composte per via negoziale.

Art. 16

1. Dopo la firma, il presente memorandum d'intesa entra in vigore il giorno in cui entrambe le Parti si sono notificate reciprocamente l'adempimento di tutte le procedure costituzionali nazionali necessarie alla sua entrata in vigore.
2. Il presente memorandum d'intesa può essere denunciato da ciascuna Parte tramite notifica scritta. In questo caso il presente memorandum d'intesa cessa di essere valido 90 giorni dopo la ricezione della notifica, sempre che le Parti non convengano diversamente.
3. Il presente memorandum d'intesa può essere completato in ogni momento di comune intesa tra le Parti. Qualsiasi complemento necessita della forma scritta ed entra in vigore il giorno in cui entrambe le Parti si sono notificate reciprocamente

l'adempimento di tutte le procedure costituzionali nazionali necessarie alla sua entrata in vigore.

4. A prescindere dalla denuncia del presente memorandum d'intesa, tutti gli obblighi finanziari ai sensi del presente memorandum d'intesa ancora in sospeso rimangono subordinati alle disposizioni dello stesso.

Fatto ad Accra il 18 luglio 2012, in due originali, ciascuno in lingua inglese e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Andrea Semadeni

Per il
Governo della Repubblica del Ghana:
Joseph Henry Smith

Testimone:
Christof Gertsch

Testimone:
KM Offei

